

## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>22</b>	<b>07/02/2025</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***Violazione dell'art. 29-quaterdecies, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Sanzione amministrativa. SUIME srl, sede legale viale Mellusi 98, Benevento, impianto di allevamento suini e scrofe - cod. IPPC 6.6b e 6.6c - ubicato in via Petreria snc, Apollosa (BN)***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. detta le "Norme in materia Ambientale" e nella parte Seconda – Titolo III bis disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;
- b. il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D. Lgs. 152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;
- c. alla SUIME Srl, impianto di "Allevamento suini e scrofe" - cod. IPPC 6.6b e 6.6c - ubicato in Via Petrerà snc, Apollosa (BN), con DD n. 63 del 26.07.2021 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambiente (A.I.A.);
- d. con nota prot. 33474 del 22.05.2023, acquisita in pari data al PG n. 262235, l'ARPAC Dipartimento di Benevento ha trasmesso Relazione finale dell'attività ispettiva con cui si propone 'irrogazione di sanzione amministrativa dovuta ai seguenti motivi:

#### «RIFIUTI

1. *Non è stato possibile effettuare una verifica dei quantitativi dei rifiuti prodotti in quanto non risultano presentati a questo Dipartimento ARPAC i report annuali conformi alla modulistica approvata con DD 95/2018, come peraltro riportato nelle prescrizioni a seguito della visita ispettiva effettuata nel 2020 (Relazione prot. 420 del 05.01.2021); si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
2. *mancanza di un unico registro per la registrazione cronologica della movimentazione dei rifiuti come previsto dall'art. 190 comma 1 del Dlgs 152/06 e s.m.i. e come peraltro prescritto nella precedente Relazione prot. 420 del 05.01.2021; si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*
3. *mancanza di una chiara individuazione ed adeguata etichettatura dei singoli contenitori delle diverse tipologie di rifiuti (anche speciali pericolosi) allocati all'interno del locale chiuso predisposto per il deposito temporaneo; si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*
4. *deposito incontrollato di rifiuti, appartenente a tipologie non pericolose (ferro e acciaio, ingombranti, plastiche), oltre che scarti di demolizione con presenza di frammenti di fibrocemento contenenti fibre di "amianto di tipo CRISOTILO e CROCIDOLITE", che costituiscono rifiuti pericolosi, così come certificato dai laboratori ARPAC e precedentemente dettagliato, ritrovato in aree del comprensorio non specificamente individuate, per i quali non risultano specifiche annotazioni sul Registro di Carico e Scarico. Per tale difformità si ritiene applicabile la violazione c.1 lettera b), c. 2 dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

#### ARIA

1. *I camini denominati C1, C2 e C3 non rispettano le normative tecniche di riferimento e sono risultati privi di regolare tronchetto di prelievo; si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
2. *La valutazione delle emissioni diffuse all'interno del perimetro aziendale non è risultato conforme al nuovo quadro emissivo previsto nei sei punti indicati e autorizzati. La valutazione è stata eseguita in base alla vecchia autorizzazione; si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

3. *Gli estrattori di tutti i capannoni sono risultati privi di cartellonistica e numerazione;*
4. *La BAT 25a, non è risultata applicata in quanto non è stata determinata la stima annuale del bilancio di massa del parametro Ammoniaca; si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
5. *Non è risultato presente il Registro riportante la stima annuale del bilancio di massa del parametro ammoniaca; si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
6. *Non sono risultati presenti i registri di annotazione degli autocontrolli e di manutenzione degli impianti di abbattimento. Le registrazioni dei suddetti dispositivi devono essere poste a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni; si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
7. *Non è risultato presente il Certificato analitico dell'olio combustibile BTZ, attestante il rispetto di quanto indicato nell' allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, residuo carbonioso, nichel+vanadio, ceneri, PCB/PCT; si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

#### ACQUE

1. *Scarico non autorizzato nel torrente Lossauro: si ritiene applicabile la violazione dell'art. 137 c.1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
  2. *Mancato adeguamento delle dimensioni della vasca di raccolta delle acque meteoriche. Mancato completamento della rete di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica e dalle planimetrie allegata all'Autorizzazione Integrata Ambientale. Stato non adeguato delle condizioni di impermeabilizzazione delle strade e dei piazzali in cui è prevista la raccolta delle acque di prima e seconda pioggia. Si ritiene applicabile la violazione dell'art. 29-quattordices, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.»;*
- e. con nota PEC del 22.03.2024, acquisita al PG n. 12496 del 25.03.2024, la ditta ha trasmesso il report delle attività poste in essere e ha chiesto di essere audita ai sensi della L. n. 689/1981;
- f. con nota PG n. 171051 del 04.04.2024, questa UOD ha convocato la società e l'ARPAC per il giorno 23.04.2024;
- g. con nota PG n. 205434 del 23.04.2024 sono state acquisite le osservazioni ARPAC prot. 25570;
- h. in data 14.10.2024 la società ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita al PG n. 484121 del 15.10.2024 e inviata all'ARPAC con nota PG n. 525601 del 07.11.2024, con la quale è stata altresì convocata la seconda audizione per il 28.11.2024;
- i. in data 28.11.2024 sono state acquisite al PG 567397 le controdeduzioni dell'ARPAC, con cui la stessa ha preso atto degli adeguamenti e dei miglioramenti adottati dalla ditta per la risoluzione delle criticità riscontrate nel corso dell'ispezione ordinaria, tuttavia confermando, per quanto attiene la matrice ARIA e la matrice ACQUA, quanto contestato nella relazione della visita ispettiva di cui trattasi.

#### CONSIDERATO CHE

- ☐☐ la documentazione prodotta dalla SUIME Srl non ha consentito di superare tutti i rilievi formulati dalle Relazioni ARPAC di Benevento;
- ☐☐ il D.Lgs. 152/06 all'art. 29-quattordices, comma 2, dispone che «*Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente*»;

- ☐ la condotta contestata alla SUIME Srl è riconducibile alla violazione dell'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ☐ ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, comma 12, *"Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti"*;
- ☐ la D.G.R.C. n. 478 del 10.09.2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04.10.2012, con riferimento all'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale Campania, nell'assegnazione delle competenze ad alcune strutture ordinamentali incardinate presso le Direzioni Generali, ha demandato, per il territorio della provincia di Benevento, alla U.O.D. 501706 espressa competenza in materia di Autorizzazioni A.I.A.;
- ☐ per quanto riscontrabile agli atti presenti presso la U.O.D. 501706, non risultano a carico del soggetto obbligato reiterazioni della medesima violazione per il medesimo impianto entro i dodici mesi dalla contestazione ARPAC.

**TENUTO CONTO** della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

#### **RITENUTO CHE**

- ☐ si possa procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 nei confronti di Arnoldo Laurenzi, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* legale rappresentante e gestore della SUIME Srl, con sede legale in viale Mellusi 98 Benevento e impianto di "Allevamento suini e scrofe" - cod. IPPC 6.6b e 6.6c - ubicato in Via Petrerà snc, Apollosa (BN);
- ☐ si possa applicare il minimo edittale, pari a **€ 1.500,00 (millecinquecento/00)**, ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, comma 2, D.Lgs. 152/06;

#### **VISTI**

- l'art. 29-quaterdecies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L. 689/81 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012;
- il D.D. n. 49 del 06.03.2015;

Alla stregua dell'istruttoria svolta e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo dott. Gianluca Aceto, nonché delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, rese da entrambi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/2013,

### **D E C R E T A**

**di emettere ordinanza/ingiunzione** motivata nei confronti di a. Arnoldo Laurenzi, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI - legale rappresentante e gestore della SUIME Srl, con sede legale in viale Mellusi 98 Benevento e impianto di "Allevamento suini e scrofe" - cod. IPPC 6.6b e 6.6c - ubicato in Via Petrerà snc, Apollosa (BN), per la violazione dell'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06, contestata dall'ARPAC Dipartimento provinciale di Benevento con nota prot. n. 33474 del 22.05.2023, acquisita in pari data al PG n. 262235, e di **irrogare** la sanzione amministrativa come sopra individuata e quantificata in **€ 1.500,00 (millecinquecento/00)**.

## **ORDINA**

Ad Arnoldo Laurenzi, come sopra individuato, di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa di **1.500,00 (millecinquecento/00)**.

## **INGIUNGE**

ad Arnoldo Laurenzi, in qualità di responsabile dell'illecito amministrativo, e alla SUIME srl, di versare la somma di **€ 1.500,00 (millecinquecento/00)** in favore della Regione Campania **entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**.

**Il pagamento dovrà avvenire utilizzando il sistema Pago PA attraverso il link:**

<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>

**Sezione: altre tipologie di pagamento**

**Codice di pagamento: 0551** (Sanzioni amministrative (A.I.A.) di cui all'art. 29-quaterdecies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – UOD 501706 Benevento.

**Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto pagamento, il sanzionato dovrà darne comunicazione** inviando via PEC la ricevuta alla UOD 501706 - Autorizzazioni e Rifiuti di Benevento, Piazza Ernesto Gramazio 1, 82100 Benevento - che ha emanato il presente provvedimento.

## **C O M U N I C A C H E**

- tale importo corrisponde al minimo editale previsto dall'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 29-quaterdecies c. 11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- avverso la presente Ordinanza/Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla notifica il sanzionato può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento;
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e ss.mm.ii., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza/Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla UOD succitata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà al recupero delle somme non versate secondo quanto previsto all'art. 27 della Legge n. 689/81 e ss.mm.ii. attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico degli ingiunti.

## **NOTIFICA, INVIO E PUBBLICAZIONE**

La notifica del presente atto viene effettuata a mezzo PEC ai destinatari della sanzione, come sopra identificati, all'indirizzo PEC risultante negli atti d'ufficio.

Il presente atto viene inviato all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Benevento, e alla Segreteria di Giunta della Regione Campania.

Il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione della "Casa di Vetro" del sito web della Regione Campania.

Ing. Michele Rampone



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
22	07/02/2025	50	17	6

**Oggetto:**

Violazione dell'art. 29-quaterdecies, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Sanzione amministrativa.  
SUIME srl, sede legale viale Mellusi 98, Benevento, impianto di allevamento suini e scrofe - cod. IPPC 6.6b e 6.6c - ubicato in via Petrerà snc, Apollosa (BN)

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 0AD4B161331A3B1F835FB25DE5E330AECD81F691

Frontespizio Allegato : 51BEA7ACE974BC6BD20BB290C7B36860047F7451